

**Sezione:** ABRUZZO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 117

**Anno:** 2018

**Materia:** RESPONSABILITA'

**Data pubblicazione:** 12/10/2018

Sent. 117/2018 REPVBBLICA ITALIANA

**In Nome del Popolo Italiano**

**la Corte dei Conti**

**Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo**

composta dai signori magistrati

Tommaso Miele                      Presidente

Federico Pepe                      Giudice

Gerardo de Marco                  Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **19811** del registro di Segreteria,

sui conti giudiziali

nn. **14483, 14484, 14485, 14486, 14487, 14488, 18681, 15189 e 16591** resi dall'agente contabile sig.ra **L. C.** relativamente alla gestione degli incassi dei biglietti del museo svolta presso il Comune di Penne rispettivamente per gli esercizi dal 2007 al 2015;

### **PREMESSO CHE**

- i conti giudiziali in epigrafe, relativi alla gestione svolta dall'agente contabile L. C. per gli incassi dei biglietti museali svolta presso il Comune di Penne rispettivamente per gli esercizi dal 2007 al 2012, sono pervenuti a questa Corte in data 10 febbraio 2015, a seguito di esplicita richiesta istruttoria del magistrato relatore (nota prot. 626 del 26 giugno 2013); successivamente sono stati depositati anche i conti relativi alle annualità successive: 2014 (nota prot. 6985 del 31/07/2015, pervenuta il 07/08/2015) e 2015 (nota prot. 6535 del 17/06/2016, pervenuta il 22/06/2016); inoltre, dalla verifica dei conti depositati in atti si è rilevato che alla data del 03.07.2017 non risultava trasmesso il conto degli incassi per l'esercizio 2013, se ne è pertanto sollecitata la trasmissione ed il conto è pervenuto in data 04 luglio 2017;
- con relazione unificata n. 1 in data 09 gennaio 2018 il magistrato designato ha riferito dell'istruttoria svolta sulle contabilità in parola, sottoponendo al giudizio collegiale della Sezione alcune criticità;
- in merito all'integrità formale e alla corretta compilazione dei conti, il relatore ha segnalato che i conti sono stati trasmessi in fotocopia, talvolta con indicazione a stampa "f.to dott.ssa L. C.", e che non è registrato su di essi il debito da versare a fine esercizio; ad avviso del relatore trattavasi, peraltro, di irregolarità solo formali, prive di conseguenze concrete nel caso di specie, tenuto anche a mente che l'agente contabile avrebbe potuto essere comunque chiamata, ove ritenuto necessario, a riconoscere come propri i suddetti conti confermandone le risultanze, ivi incluso il debito da versare a fine esercizio, agevolmente ricavabile dai conti stessi;
- dall'esame effettuato sui conti si è rilevato inoltre che negli esercizi 2007, 2008 e 2011 non era ricostruibile l'esatta sequenza dei biglietti utilizzati; secondo le informazioni fornite, i biglietti stessi venivano distribuiti ed

usati senza seguire un ordine sequenziale; né è riportato il costo unitario dei biglietti stessi, pur in presenza di varie tipologie; su indicazione del relatore è stata quindi formulata una ulteriore richiesta di chiarimenti, prima telefonicamente, e quindi via mail in data 20.08.2015, concernente la valorizzazione dei biglietti ceduti; il giorno 12.11.2015, il Comune di Penne, con propria nota Prot. 10684 ha comunicato il costo unitario dei biglietti interi (€ 3.50) e ridotti (€ 2,00) ed ha allegato l'estratto della delibera di G.C. n. 40 del 27/04/2005 che ha stabilito il prezzo dei biglietti stessi;

- ciò posto, nonostante il tentativo di verificare la corrispondenza delle somme incassate con il numero e la tipologia di biglietti venduti, l'operazione si è rivelata in concreto impossibile, non essendo chiaro se il numero dei biglietti riportato sul conto era riferito a biglietti a prezzo intero o ridotto o anche a biglietti cumulativi; in particolare, pur ipotizzando diverse casistiche di distribuzione tra le varie tipologie (ad esempio, si veda l'esercizio 2011) l'importo complessivo dell'incasso non appariva comunque congruente rispetto a nessuna ipotesi, né le informazioni acquisite in proposito presso l'ente sono state risolutive; con diverse richieste si era infatti chiesto al Comune di Penne di trasmettere le matrici originali dei biglietti d'ingresso e, nei casi in cui le stesse risultassero mancanti, si era chiesto di trasmettere il brogliaccio di rendicontazione degli incassi; il Comune di Penne ha trasmesso a mezzo posta elettronica copia del brogliaccio di rendicontazione, segnalando la scarsa qualità delle immagini e l'impossibilità dell'agente contabile di trasmetterne in quel momento una copia più nitida, trovandosi fuori sede;

- nessuna ulteriore comunicazione o chiarimento ha fatto seguito alla email citata;

- si è, ancora, rilevato che per ciascun esercizio, dal 2007 al 2015, le somme rimosse quotidianamente non sono state versate al tesoriere entro il terzo giorno successivo all'incasso (secondo quanto stabilito dall'art. 33 del Regolamento di contabilità approvato con del. C.C. n. 37/99) osservandosi invece sul conto una cadenza erratica dei versamenti stessi, con intervalli anche superiori al mese tra un versamento e il successivo;

- al riguardo, il relatore riferisce di aver ritenuto opportuno approfondire la tempistica dei versamenti effettuati, al fine di stabilire il ritardo nella loro corresponsione e i possibili effetti in termini di interessi di mora;

- nella relazione si è quindi ricostruita con esattezza, per quanto rilevabile dai documenti trasmessi, la situazione dei versamenti effettuati in tesoreria, per ciascun esercizio dal 2007 al 2015, come riportato sui prospetti analitici allegati alla relazione stessa;

- come già osservato, si è rilevata una costante sfasatura nelle date di riversamento in tesoreria delle somme rimosse, in violazione del termine di 3 giorni stabilito dal Regolamento;

- il relatore ha quindi proceduto a calcolare, sul piano strettamente contabile, il pregiudizio riferibile ai ritardi in parola, in termini di interessi di mora, salvo l'eventuale maggior danno;

- il calcolo degli interessi è stato quindi effettuato applicando il tasso di interesse legale, su base giornaliera, ad un montante "medio", determinato ipotizzando che la somma incassata nell'arco di ciascun mese (e quindi da versare giornalmente, entro il terzo giorno) potesse essere determinata secondo una funzione di crescita lineare (ipotizzando, cioè, per semplicità di calcolo, che gli incassi da riversare fossero distribuiti

uniformemente su tutti i 30 giorni del mese di riferimento);

- in sostanza, gli interessi legali sono stati calcolati, per il primo mese, a partire dal terzo giorno successivo all'incasso delle sanzioni non riversate, supponendo che ogni giorno fosse mediamente incassato 1/30 dell'importo mensile complessivo; decorso il mese, sull'intero importo del mese precedente sono stati applicati gli interessi legali su base giornaliera fino all'effettivo riversamento, mentre sul mese in corso si è proceduto con gli interessi sui "nuovi" trentesimi;

- dai prospetti allegati alla relazione, sulla base del calcolo appena ipotizzato, è emerso un valore complessivo relativo a interessi per ritardato versamento calcolati al 31.12.2015 pari a euro 120,45; la tabella (inserita nella relazione a pag. 9) mostra il conteggio effettuato e il relativo risultato; è appena il caso di precisare che sulla suddetta somma non sono stati calcolati ulteriori interessi (dal periodo di riferimento in poi) né la rivalutazione monetaria;

- si è ancora rilevato che, stando registrazioni riportate sui conti, gli incassi dell'esercizio 2013 (pari a €. 693,50) non risultano essere mai stati versati e non se ne è avuta notizia alcuna nel corso degli esercizi seguenti;

- inoltre per l'esercizio 2014 l'intero incasso di €. 543,00 è stato sottratto illecitamente, come da denuncia prodotta alla locale Stazione dei Carabinieri (Prot. verbale PECS27 2015 VD 900178), precisando che l'importo era composto: per €. 485,00 da n. 11 buste contenute in un armadio non chiuso custodito nell'ufficio dell'agente contabile; per €. 58,00 da una busta posizionata nella cassa all'ingresso del museo, dalla quale sono stati prelevati anche spiccioli per 30 euro; dalla lettura del verbale di denuncia si evince, pure, che nella stessa circostanza sono stati altresì sottratti dallo stesso armadio gli incassi dell'anno 2014 per la vendita di guide turistiche, pari a €. 300,00 (per i quali, peraltro, non risulta reso alcun conto giudiziale, né a materia, né a denaro);

- è risultato ancora che: l'armadio ed il cassetto erano aperti; la porta dell'ufficio è stata trovata regolarmente chiusa e non presentava segni di effrazione; la chiave dell'ufficio dell'agente contabile è detenuta unicamente dallo stesso; l'intero incasso era presente sino alla data del 25 gennaio 2015; nel mese di febbraio alla cassa/vigilanza si sono alternati due incaricati, generalizzati in atti;

- ad avviso del relatore, le evidenze fin qui descritte impedivano, allo stato degli atti, di concludere per il "regolare pareggio" dei conti in parola e per il discarico dell'agente contabile;

- in disparte le questioni riguardanti la corretta compilazione dei conti stessi (dai quali non emergeva, come già osservato, il debito residuo da versare, determinato dal differenziale tra versamenti effettuati e versamenti dovuti in relazione agli incassi, debito residuo da riportare come tale all'esercizio successivo), era ritenuta ostativa all'approvazione dei conti l'impossibilità, allo stato degli atti, di riconciliare con esattezza il dato di utilizzo dei biglietti rispetto a quello dei relativi incassi, mancando un conto a materia dei biglietti presi in carico ed utilizzati dall'agente contabile, nonché constando l'utilizzo promiscuo di biglietti gratuiti, ridotti e cumulativi, questi ultimi compilati manualmente e secondo l'occorrenza (senza alcuna garanzia di corrispondenza del numero e dell'importo indicato sulla "madre", trattenuta in Museo, rispetto a quello indicato sulla "figlia", rilasciata ai visitatori), sicché risultava del tutto inattendibile la registrazione contabile conseguente;

- inoltre, non erano state depositate alcune delle matrici richieste (nello specifico: dalla n. 34 alla n. 51 del mese di agosto 2011), che avrebbero dovuto essere comunque elencate nel brogliaccio di rendicontazione degli ingressi, peraltro pressoché illeggibile nell'immagine fotografica trasmessa;
- ai fini della liquidazione del debito o credito dell'agente contabile assumevano, inoltre, rilievo:
  - il mancato versamento dell'incasso relativo all'anno 2013, pari a €. 693,50, di cui non v'è traccia nei conti;
  - il furto relativo all'intero incasso dell'esercizio 2014, pari a €. 543,00;
  - il furto della somma di €. 300,00 relativa alla vendita di guide turistiche;
- al riguardo, il relatore ha richiamato il regime di cui all'art. 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato (di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827); quest'ultima norma, com'è noto, stabilisce che le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna; inoltre è stabilito che gli agenti contabili non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili;
- il relatore ha richiamato altresì la giurisprudenza secondo cui, una volta provata la consegna della cosa o dei valori, è l'agente contabile ad essere onerato della prova del discarico (Sez. I, sent. 64 del 7 novembre 1979), anche in punto di causa di forza maggiore (Sez. Sicilia, sent. 644 del 4 febbraio 1961) e di corretto esito dei beni assunti in consegna (Sez. II, sent. 34 del 22 gennaio 1981);
- sulla base dei principi appena esposti: non è stato ammesso a discarico il titolare di un ufficio postale per le somme sottratte a seguito di un furto che risultavano, però, giacenti in cassa in violazione dello specifico limite prescritto dalle norme interne (Sez. I, sent. 101 del 23 gennaio 1960), anche se la responsabilità può essere limitata, in tal caso, alla sola eccedenza che non doveva essere presente in cassa (Sez. II, sent. 156 del 12 luglio 1984); lo stesso è a dirsi per il responsabile di una cassa che abbia lasciato accessibili nel proprio ufficio le chiavi della stessa (Sez. Sicilia, sent. 1670 del 9 novembre 1987) o che non abbia provato l'utilizzo di chiavi diverse da quella in suo possesso (Sez. riun., sent. 650 del 10 febbraio 1990), o che abbia lasciata altrimenti incustodita una somma di denaro (Sez. Veneto, sent. 207 del 27 febbraio 2008); il discarico è stato negato anche: al ricevitore del lotto che, non autorizzato, abbia subito un furto mentre trasferiva arbitrariamente i bollettari lungo il tragitto dalla ricevitoria alla propria abitazione (Sez. I, sent. 171 del 9 luglio 1992) o che abbia nascosto le somme riscosse per le giocate tra la documentazione della ricevitoria, la cui serranda era rotta e non poteva essere chiusa (Sez. I, sent. 57 del 7 marzo 1994); al direttore di un ufficio postale che, non avendo annotato gli estremi identificativi degli assegni detenuti in ufficio, non abbia potuto ottenerne il rimborso a seguito di una

rapina (Sez. Lombardia, sent. 21 del 7 marzo 1994);

- a ciò va aggiunta, la cronica sfasatura tra i versamenti dovuti (in base al regolamento di contabilità: entro tre giorni dall'incasso) e i versamenti effettuati durante l'intero periodo in esame;

- tutto ciò considerato, visti gli articoli 145 e 147 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (corrispondenti agli artt. 28, 29 e 30 dell'abrogato Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038), il relatore ha chiesto al Presidente della Sezione di iscrivere a ruolo il giudizio in epigrafe, affinché, udite le conclusioni del Pubblico Ministero e le eventuali osservazioni dell'agente contabile o dell'amministrazione interessata, la Sezione adottasse i provvedimenti definitivi o interlocutori del caso;

- con decreto presidenziale in data 14 febbraio 2018 è stata fissata l'udienza pubblica del 25 settembre 2018 per la discussione del giudizio;

- il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato all'agente contabile in data 21 febbraio 2018;

- in data 02 maggio 2018 l'interessata, pur negando la propria qualificazione come agente contabile e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, ha depositato una comunicazione di avvenuto pagamento spontaneo della somma di €. 1.686,04 comprensiva di: €. 693,50 mancato versamento incasso anno 2013; €. 843,00 furto anno 2014 (€. 543,00 + €. 300,00); €. 120,45 interessi di mora periodo 2007/2015; €. 29,09 interessi di mora fino alla data del versamento (26.04.2018); chiedendo, per l'effetto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- all'udienza, sentito il magistrato relatore, come da verbale, è intervenuto il Pubblico Ministero (in persona del Procuratore Regionale Maurizio Stanco) il quale ha preso atto dell'integrale versamento della somma in contestazione e si è rimesso al collegio;

#### **CONSIDERATO CHE**

- in via pregiudiziale, non può dubitarsi della natura di agente contabile della dott.ssa L. C., peraltro indicata come agente contabile firmataria dei conti giudiziali presentati all'ente locale e depositati in Corte dei conti;

- per giurisprudenza consolidata, infatti, la mancanza di provvedimento di nomina o di formale investitura dell'agente contabile non esonera dalla sottoposizione al giudizio di conto (e quindi dalla presentazione del conto giudiziale), applicabile finanche a coloro i quali si siano "ingeriti", lecitamente o meno, in una gestione altrui o in una gestione in via di fatto;

- al riguardo, è dirimente il riferimento all'articolo 178 del Regolamento di contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (da leggere necessariamente alla luce dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato (di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rinnovato dopo il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 727), che ricomprende "sotto la denominazione di agenti contabili" tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione (c.d. "agenti contabili di fatto"), prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione;

- del resto, anche ai fini del riparto di giurisdizione, costituisce *ius receptum* che elementi essenziali e sufficienti perché ricorra la figura

dell'agente contabile sono la natura pubblica dell'ente per il quale il soggetto agisce, e quella, parimenti pubblica, del denaro o del bene oggetto della gestione; non hanno, invece, alcun rilievo né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto, e può perfino mancare del tutto), né il modo in cui si atteggia in concreto il rapporto, che può modellarsi sugli schemi previsti e disciplinati in via generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi essenziali (così Cass., Sez. un., Sentenza n. 846 del 28 marzo 1974);

- tanto premesso, va dichiarata l'irregolarità dei conti in esame, non essendo stato possibile ricostruire con certezza, dai brogliacci e dalle matrici, l'esatta sequenza di emissione dei biglietti nelle loro diverse tipologie (ridotti, interi, gratuiti, cumulativi, ecc.); né l'analisi dei conti e dei connessi giustificativi, tenuto conto dei chiarimenti e documenti acquisiti in corso di istruttoria, ha permesso di superare le irregolarità indicate nella relazione del magistrato designato;

- al riguardo, l'agente contabile e, con esso, l'ente locale di appartenenza, debbono essere senz'altro richiamati per il futuro ad un maggior scrupolo nella registrazione delle operazioni in questione e, in generale, ad usare una maggior cura nell'espletamento dei connessi adempimenti amministrativo-contabili;

- quanto alla conseguente liquidazione dell'addebito, deve darsi atto che l'agente contabile, spontaneamente, ha riversato all'ente l'intera somma liquidata nella relazione del magistrato designato, maggiorata di interessi legali, producendo copia del bonifico (il cui correlato incasso è stato agevolmente riscontrato sul SIOPE dal magistrato relatore, alla data del 26 aprile 2018, voce 3.01.02.01.013 "proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre", per l'importo di euro 1.686,04);

- detto versamento, pur nel permanere dell'insanabile irregolarità dei conti, appare ampiamente congruo a saldare il debito dell'agente contabile e consente di addivenire ad una pronuncia di discarico, tenuta a mente la buona fede dell'interessata nonché la sussistenza, in fattispecie, dei presupposti per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito (profili di eventuale corresponsabilità di terzi, prassi inveterata e tollerata nel corso del tempo, mancanza di indicazioni, mancanza di investitura formale di agente contabile interno privo di specifica professionalità sulla materia contabile, assenza di dolo, ecc.); si rende quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria volta ad acclarare l'eventuale sussistenza di ipotetici, residuali ammanchi di cassa conseguenti alla irregolare registrazione delle sequenze di biglietti; infatti gli ulteriori ipotetici ammanchi, di importo verosimilmente esiguo, possono ritenersi comunque assorbiti nel versamento già effettuato;

- l'esito del giudizio e lo spontaneo versamento integrale della somma liquidata dal magistrato relatore, con maggiorazione di interessi legali, inducono a dichiarare la compensazione delle spese del giudizio;

#### **PER QUESTI MOTIVI**

*La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva,*

#### **DICHIARA**

- *l'irregolarità dei conti giudiziali in epigrafe;*

- *il discarico dell'agente contabile, per spontaneo versamento*

della somma liquidata in relazione;

- la compensazione delle spese del giudizio.

Si comunichi, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza.

Così deciso in L'Aquila, il 25 settembre 2018

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Il giudice estensore  | Il Presidente      |
| omissis               |                    |
| f.to Gerardo de Marco | f.to Tommaso Miele |

Depositata in Segreteria il 12/10/2018

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi

\* \* \*

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dell'agente contabile interessata;

HA DISPOSTO

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dell'agente contabile medesima.

L'Aquila, lì 12/10/2018

Il Presidente

f.to Tommaso Miele

\* \* \*

In esecuzione del suesposto provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGENTE CONTABILE INDICATA NELLA PRESENTE SENTENZA.**

L'Aquila, lì 12/11/2018

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi